

**Dipartimento Assetto del Territorio
Rip. XV – Servizi Comuni
Sezione Demanio e Patrimonio**

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI IN COMODATO A
TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI
PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'
Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 13.05.1996**

Regolamento conforme alla copia depositata c/o la Segreteria del Consiglio

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale, tutte le associazioni possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività.
2. Le associazioni interessate alle assegnazioni, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal citato art. 11, comma 1 dello Statuto, e svolgere altresì la propria attività, almeno in prevalenza e in modo non occasionale, nel territorio del Comune.

Art. 2

1. Al fine della assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:
 - a) numero e qualità delle attività svolte;
 - b) numero e qualità delle attività programmate;
 - c) capacità economica;
 - d) capacità organizzativa;
 - e) numero degli aderenti
 - f) capacità di aggregazione.
 - g) eventuali contributi concessi;
2. Hanno la precedenza nella assegnazione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 1:
 - a) operano nel campo sociale
 - b) non dispongono di alcun locale;
 - c) hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
 - d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
3. A parità di condizioni, il locale è assegnato alla associazione che ha presentato per prima la domanda.
4. Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto d) del precedente comma, un tecnico interno all'Amministrazione può verificare lo stato medesimo.
5. Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede alla assegnazione tenendo conto dei criteri dettati al precedente comma 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche alle associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture comunali.

Art. 3

1. Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di assegnazione, in carta legale, indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.
2. La domanda deve inoltre contenere:
 - a) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
 - b) statuto e atto costitutivo;
 - c) numero dei soci;
 - d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
 - e) relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
 - f) relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
 - g) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto;
 - h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - i) dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
 - l) altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili.
 - m) eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.
3. Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera e).
4. Eventuali richieste inoltrate ai Consigli di Circostrizione devono da questi essere trasmesse alla Commissione di cui al successivo art. 4 entro gg. 10 dal ricevimento.

Art. 4

1. L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, su proposta della Commissione Tecnica, costituita dai dirigenti dei seguenti settori: attività culturali, attività sportive e ricreative, circostrizioni, servizi sociali, demanio e patrimonio.
2. La Commissione di cui al precedente paragrafo è organismo tecnico strumentale della Giunta Comunale. Questa predispone pertanto l'elenco delle associazioni beneficiarie e individua i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati.

3. Le Circoscrizioni possono proporre l'assegnazione di locali ubicati nel territorio di competenza ad associazioni operanti, ovvero che intendano operare in maniera prevalente nel proprio territorio. La proposta, inviata alla Commissione di cui sopra, dovrà essere riportato nella proposta per la Giunta Comunale.

4. Presso la Sezione Demanio e Patrimonio è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta. Le Circoscrizioni sono tenute a comunicare entro 10 giorni dalla conoscenza, i locali che si rendono a qualsiasi titolo disponibili.

5. E' comunque di competenza delle Circoscrizioni autorizzare l'uso temporaneo e non esclusivo da parte di terzi dei beni patrimoniali comunali loro assegnati quali ad esempio palestre, CVA, ecc.

Art. 5

1. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato precario oneroso. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

2. E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amm.ne Com.le accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dalla Sez. Demanio e Patrimonio, è subordinata alla stipula del contratto di comodato.

Art. 6

1. L'Amministrazione comunale tramite la Commissione di cui all'art. 4 verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno:

- a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- b) rendiconto approvato e bilancio preventivo;
- c) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- d) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, la Commissione si riunisce per valutare i documenti di cui al comma precedente.

3. La Commissione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Art. 7

1. La revoca dell'assegnazione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a) perda almeno uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 11 dello Statuto del Comune di Perugia;
- b) venga sciolta;
- c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- d) in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- e) nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- f) non presenti la documentazione di cui al precedente art. 6;
- g) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- h) per morosità oltre i tre mesi;

2. Nei casi di cui alle lettere f), g) ed h), l'associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 8

1. La determinazione dell'importo del comodato oneroso per l'uso dei locali viene stabilita sulla base dei criteri di cui alla delibera della Giunta comunale n. 3589 del 14/10/1993 e successive modificazioni. L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale, fermi gli importi simbolici, che vengono stabiliti con cadenza biennale.

2. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all'installazione dei contatori ed allaccio delle forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'amministrazione comunale.

Art. 10

I partiti politici sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale viene istituito altresì il Forum delle associazioni, le cui funzioni sono previste dall'apposita disciplina da emanarsi entro 180 giorni dalla esecutività del presente regolamento.